

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	34
Del	14/11/2007

OGGETTO Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

L'anno 2007, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 22,50, nella sala delle adunanze consiliari si è tenuto, previa regolare convocazione nelle forme prescritte dalla legge e dallo statuto comunale e con appositi avvisi notificati a mezzo messo comunale ai domicili dei singoli consiglieri comunali, il consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria e in seconda convocazione, del comune di San Gennaro Vesuviano.

Fatto l'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.	N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Aniello Catapano (Sindaco)	X	-	12	Miranda Antonio	X	-
2	Enrico Pietro Ambrosio	X	-	13	Rubino Luigi	X	-
3	Francesco Annunziata	X	-	14	Cireddu Angela	X	-
4	Giovanni Annunziata	-	X	15	Aniello Aprile	X	-
5	Antonio D'Antonio	X	-	16	Giovanni Cozzolino	X	-
6	Luigi D'Ascoli	X	-	17	Salvatore Iervolino	X	-
7	Angela Rosaria Giugliano	X	-	18	Michele Parisi	-	X
8	Aniello Giugliano	X	-	19	Anna Nunziata	X	-
9	Gennaro Giugliano	X	-	20	Pasqualina Miele	X	-
10	Saverio Giugliano	-	X				
11	Angelo Iervolino	X	-				
						17	03

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, il dott. Egizio Lombardi, segretario comunale.
 Il sindaco riconosciuta legale l'adunanza di prima convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il consigliere e assessore D'Antonio, su invito del sindaco, illustra la proposta agli atti.

Il capogruppo di minoranza, Aprile Aniello, evidenzia la necessità, tenuto conto che la ditta dovrà gestire il cimitero per 10 anni, di modificare tutte le norme regolamentari che demandano al comune alcune responsabilità nel senso di affidarle alla ditta che gestirà il cimitero, salvo quelle affidate dalla legge al comune. Aprile dichiara poi di non aver ricevuto l'allegato atto di concessione che forma parte integrante e sostanziale del regolamento.

Il consigliere di minoranza Miele propone di votare il regolamento articolo per articolo al fine di eviare confusione.

Il sindaco non è d'accordo affermando che la richiesta è pretestuosa in quanto la bozza di regolamento è stata consegnata 20 giorni fa. Il sindaco dichiara di essere disponibile a discutere su qualche articolo ma non su tutti e, pertanto, propone di votare il regolamento così come è stato predisposto compreso l'allegato atto di concessione.

Il sindaco, constatato che non sono stati richiesti altri interventi, decide di mettere ai voti, mediante alzata di mano, la proposta agli atti. L'esito della votazione è il seguente:

PRESENTI	17
VOTANTI	17
FAVOREVOLI	14
CONTRARI	1 (Miele) per quanto affermato nella discussione
ASTENUTI	2 (Cozzolino - Iervolino S.)
RISULTATO	PROPOSTA APPROVATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione inerente all'oggetto, qui allegata, a firma del responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Dlgs 267/2000, dal responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il verbale della presente seduta;

Visto l'esito della votazione, in ordine anche all'immediata eseguibilità (favorevoli 14, contrari 1, astenuti 2);

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di deliberazione inerente all'oggetto, qui allegata, a firma del responsabile del Servizio Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione Regolamento Polizia Mortuaria.-

Visto:

- il D.P.R. 10/09/90 N.285 di approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
- le circolari del Ministero della Sanita' nr.2493 e 10/98 di esplicitazione degli adempimenti e dei servizi nella specifica materia;
- la Legge 30/03/2001, n. 130, che introduce nuove disposizioni in ordine alla cremazione e dispersione delle ceneri, con riferimento esplicito anche alla modalità della loro conservazione, nonché alla possibilità di scelta tra tumulazione, interramento o, in alternativa, affidamento ai familiari;

Atteso che:

- questo Comune ha necessità di dotarsi di apposito regolamento per la disciplina della specifica materia riguardante la polizia mortuaria per consentire l'inizio dell'esercizio del nuovo cimitero comunale in corso di completamento in via Mandrile ;
- pertanto il settore tecnico ha elaborato apposita bozza di regolamento che disciplina in ambito comunale i servizi di polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti e onoranze funebri, sulla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita, la custodia delle salme;


Considerato che:

- la bozza di regolamento oggetto di approvazione col presente atto contiene gli elementi presupposto per la corretta attività in campo mortuario ed esplicita in dettaglio le modalità di erogazione dei servizi nel rispetto dei principi generali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza ed efficacia prevedendo in particolare la predisposizione della carte dei servizi ai sensi e per gli effetti della Legge 27/07/00 nr.212;
- nel regolamento sono esplicitati, fra l'altro, i servizi dichiarati gratuiti dalla legge, mentre tutti gli altri servizi, e/o operazioni sottoposti al pagamento di tariffe determinate ai sensi di legge;
- il tariffario elenca gli oneri per il cittadino di operazioni cimiteriali che potranno essere adeguati nel tempo come importo, trattandosi di servizi a domanda individuale;
- con riguardo allo svolgimento della regolare attività tecnico operativa si potranno rendere necessari atti classificabili come disposizioni di servizio, necessari di volta in volta in relazione alle esigenze contingenti, da formulare anche con apposite determinazioni dirigenziali;
- RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il Regolamento Comunale di polizia mortuaria redatto in base a quanto stabilito dal D.P.R. 10/09/90 nr.285, dalla circolare del Ministero della Sanita' nr.24/93 e 10/98 contenente la disciplina dei servizi in ambito comunale di polizia mortuaria, nonché dalla Legge 30/03/2001, n. 130;
2. di delegare alla Giunta Comunale, l'aggiornamento nel tempo del tariffario e le specifiche di dettaglio del Regolamento;
3. di includere il nuovo servizio nelle competenze del Settore Tecnico, delegando al Dirigente competente la emanazione di ogni disposizione di servizio attinente alla gestione del Cimitero Comunale;

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Arch. Salvatore Celentano



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Proposta di deliberazione n° _____ del _____

Seduta del Consiglio _____ Esito _____

Approvato con delibera di C.C. n° _____ del _____

INDICE

TITOLO I - Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
1	Oggetto	
2	Competenze	
3	Responsabilita'	
4	Servizi Gratuiti e a Pagamento	
5	Atti a disposizione del pubblico	
6	Deposito di osservazione ed obitori	

TITOLO I - Capo II - FERETRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
7	Deposizione della salma nel feretro	
8	Verifica e chiusura feretri	
9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	
10	Piastrina di riconoscimento	

TITOLO I - Capo III - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
11	Norme generali per i trasporti	
12	Esercizio del servizio di Trasporti funebri	
13	Orario dei trasporti	
14	Riti religiosi	
15	Trasferimento di salme senza funerale	
16	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori	
17	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	
18	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	
19	Trasporti all'estero o dall'estero	
20	Trasporto di cenere e resti	
21	Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio	

TITOLO II - Capo I - CIMITERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
22	Cimitero	
23	Disposizioni generali-vigilanza	
24	Reparti speciali nel cimitero	
25	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	
26	Ammissione nel cimitero di frazione	

TITOLO II - Capo II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE COMUNALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
27	Disposizioni generali	
28	Piano Regolatore Cimiteriale	

TITOLO II - Capo III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
29	Inumazione	
30	Cippo	
31	Tumulazione	
32	Deposito provvisorio	

TITOLO II - Capo IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
33	Esumazioni ordinarie	
34	Esumazioni straordinarie	
35	Estumulazioni	
36	Esumazioni ed Estumulazioni- Pagamento	
37	Raccolta delle ossa	
38	Oggetti da recuperare	
39	Disponibilità dei materiali	

TITOLO II - Capo V- CREMAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
40	Crematorio	
41	Modalita' rilascio autorizzazione alla cremazione	
42	Urne Cinerarie	
43	Dispersione delle ceneri	

TITOLO II- Capo VI - POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
44	Orario	
45	Disciplina dell'ingresso	
46	Divieti speciali	
47	Riti funebri	
48	Epigrafi, monumenti, ornamenti nelle tombe e nei campi comuni	
49	Fiori e piante ornamentali	
50	Materiali ornamentali	

TITOLO III - SEPOLTURE PRIVATE- Capo I - CONCESSIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
51	Sepulture private	
52	Durata delle concessioni	
53	Modalita' di concessione sepulture private individuali, ossarietti, nicchie	
54	Prenotazione loculi	
55	Tombe di famiglia	
56	Richiesta concessione per manufatti in corso di costruzione	
57	Uso delle sepulture private	
58	Manutenzione	
59	Costruzione dell'opera-termini	

TITOLO III - Capo II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
60	Divisione, subentri	
61	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata infer.a 99 anni	
62	Rinuncia a concessione d'aree libere	
63	Rinuncia a concessione d'aree con parziale o totale costruzione	
64	Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua	

TITOLO III - Capo III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
65	Revoca	
66	Decadenza	
67	Provvedimenti conseguenti la decadenza	
68	Estinzione	

TITOLO IV- LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - CAPO I - Imprese e lavori privati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
69	Accesso al cimitero	
70	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	
71	Responsabilita' - Deposito Cauzionale	
72	Recinzione aree- materiali di scavo	
73	Introduzione e deposito di materiali	
74	Orario di lavoro	
75	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	
76	Vigilanza	
77	Obblighi e divieti per il personale del cimitero	

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI - CAPO I- Disposizioni varie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
78	Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra	
79	Mappe	
80	Annotazioni in mappa	
81	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	
82	Schedario dei defunti	
83	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	

Titolo I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, cui si fa riferimento alle parti non espressamente disciplinate, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art.2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
3. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco od altri organi, si intendono di competenza del Responsabile di Settore/ Servizio, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.

Art.3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, alle cose, e non assume responsabilità, per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro V del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art.4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) L'inumazione in campo comune;
 - e) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) La fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico.
 - g) Il trasporto di salme di persone sconosciute o , se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi.
3. Gli interventi di cui al comma precedente , lettere f) e g) sono a carico del bilancio comunale , previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali .
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nella forma e modo stabiliti dall'Amministrazione Comunale .

Art.5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico , ai sensi della Legge 7.8.1990, n.241;

Art.6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione e all'obitorio in locali idonei messi a disposizione dell'Azienda USL NA 4.
2. Il Cimitero di San Gennaro Vesuviano ha una camera mortuaria per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate o estumulate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli art. 64 e 65 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Capo II

FERETRI

Art.7

Deposizione della salma nel feretro

1. Il periodo di osservazione è codificato dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. 285 del 10/09/1990.
2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo.
3. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva -diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Napoli 4, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art.8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Napoli 4 o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art.9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) Per inumazione;
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente d'abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra

riportate;

b) Per tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 23 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- E' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285;

e) Cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- La salma deve essere racchiusa unicamente in; cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
-
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Napoli, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda USL competente per Comune di partenza.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo in altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e cio' al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo III

TRASPORTI FUNEBRI

Art.11

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformita' a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione alla sepoltura ; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art.52 del D.P.R. 285/90.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.
5. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
6. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
7. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art.12

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parita' di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione del trasporto , rilasciata dagli uffici comunali preposti .
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri , in connessione con l'esercizio di attivita' di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle

autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931 n.773.

3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art.8 della Legge 15.1.1992 n.21.
4. In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art.20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'AUSL competente.
5. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art.19 comma 2 D.P.R. 285/90.
6. E' inoltre riscosso, ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.P.R. 285/90, il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

Art.13

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art.14

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art.15

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc, ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici etc sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art.16

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radio attività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Napoli prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art.17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile Settore /Servizio con atto amm.vo, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'atto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Napoli o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile di Servizio competente, osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990
9. Il trasporto da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art.18

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.

Art.19

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art.20

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di Settore /Servizio, a seguito di domanda degli interessati. Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art.21

Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio tecnico.

Titolo II

CIMITERO

Capo I

CIMITERO

Art.22

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il Cimitero Comunale

Art.23

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ; le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. ~~competono~~ ^{esclusivamente} al Comune.
4. La custodia, le operazioni di inumazione, tumulazione, e ^{alla ditta Bistri per c. M.} di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

Art.24

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è previsto un reparto speciale, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. In tali casi le sepolture ed i giorni del funerale avvengono in rispetto alla tradizione e regole del culto indicato ; e' comunque d'obbligo l'uso della cassa di legno per i trasporti o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Art.25

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero, le salme delle persone che risultano essere state in vita, concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepolture private individuale o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.27

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90;
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285..
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 dei D.P.R. 10 settembre 1990, n 285 e dal successivo art. 31.

Art.28

Piano regolatore cimiteriale

- 1 Il piano regolatore cimiteriale, è costituito dal progetto del nuovo cimitero comunale approvato con delibera di G. M. n° 06 del 14/01/2005
2. il piano tiene conto :
 - a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;
 - b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, calcolando anche l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) Campi di inumazione comune;
 - b) Campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) Tumulazioni individuali (loculi);
 - e) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di *famiglia* di costruzione comunale);
 - f) Cellette ossario;

- g) Nicchie cinerarie;
- h) Ossario comune;

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, 285.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

7. Almeno ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.29

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art.30

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa
3. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R 10 settembre 1990, n.285.

Art.31

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree - laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformita' alle norme edilizie e del D.P.R. 285/90..

Art.32

Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria non è ammessa.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.33

Esumazioni ordinarie

1. Sono considerate esumazioni ordinarie:
 - a) quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione, se la sepoltura e' avvenuta in campo comune, per far luogo ad altri seppellimenti;
 - b) quelle relative a salme sepolte per un periodo di tempo superiore a 10 anni in campo comune;
 - c) quelle eseguite alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private con sistema ad inumazione, a condizione che il turno di inumazione stesso non sia inferiore a quello stabilito in via ordinaria a dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di novembre a quello di febbraio, escludendo luglio e agosto.
3. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
4. I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno e dell'ora dell'esumazione, potranno assistervi.
5. Qualora venga richiesta dai familiari o parti interessate la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonamento in avelli, la traslazione e' subordinata al pagamento della tariffa dovuta; negli altri casi le ossa rinvenute saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art.34

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (esclusione da maggio a settembre).
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Napoli dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Napoli o di personale tecnico da lui delegato.

Art.35

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio Cimitero cura la stesura dell'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
6. I familiari vengono avvisati telefonicamente del calendario delle operazioni, perché assistano, se lo ritengono.
7. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco o tumulato in avello avuto in concessione per la durata di 15 o 30 anni. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi, con un minimo di cinque

anni. Per persone decedute prima del 26.10.1990, e' possibile procedere alla cremazione dei resti, su parere favorevole del coniuge o, in mancanza, del parente piu' prossimo.

9. A richiesta degli interessati, qualora il processo di scheletrizzazione della salma non sia completato, il Responsabile del Servizio può autorizzare la ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 10 anni dalla precedente.

10. E' vietato in ogni caso eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

Art.36

Esumazioni ed estumulazioni - pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente o a pagamento.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, nonche' le esumazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n.2704, e successive modificazioni trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art.37

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Le stesse potranno essere collocate in avello già occupato da salma o da resti, previo pagamento della tariffa in vigore o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nello stesso ossario.

Art.38

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Settore /Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio economato.
3. In caso di mancata richiesta da parte dei familiari, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, in occasione d'esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Economato, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qual ora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati

dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art.39

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati entro 30 giorni dalla famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Settore/Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e d'opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

Capo V

CREMAZIONE

Art.40

Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone d'impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso;
3. Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dal D.M. 1.7.2002

Art.41

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata

all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle modalità previste dall'art.3 della legge 30.3.2001 n.130

Art.42

Urne cinerarie

1. Ciascun'urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e su concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, o per la conservazione presso i familiari.

Art.43

Dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri possono essere disperse all'interno del cimitero, in area a ciò appositamente designata dal Comune, oppure in natura o in aree private, osservando le disposizioni della Legge 30.3.2001 n.130 e successive integrazioni.

2. Per la dispersione nel cimitero il comune determina una tariffa, da corrispondere una tantum, entro la misura massima definita dal D.M. 1.7.2002.

Capo VI

POLIZIA DEL CIMITERO

Art.44

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Art.45

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) Alle persone in stato d'ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

3. Per comprovati motivi il Responsabile del Settore /Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari utilizzando veicoli.

Art.46

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, d'oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) Assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
- l) Qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, quando applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.47

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore /Servizio.

Art.48

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del

defunto, o chi per essi devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art.49

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale ^{comunale} ~~comunale~~ li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. In tutto il cimitero, sarà effettuata periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

3. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Art.50

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Titolo III – SEPOLTURE PRIVATE

Capo I

CONCESSIONI

Art.51

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno d'adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano;
 - a) Sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (file, archi a più posti, campetti, celle ecc.);
 - c) Cappelle gentilizie.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione si farà constare da apposito contratto (all. 1) contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso; le spese di bollo, tassa, registrazione, diritti d'ufficio ecc. sono a carico del concessionario.
8. La concessione a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune: essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi o per disposizioni testamentarie.

Art.52

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per 15 o 30 anni dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa;

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 53

Modalità di concessione sepolture private individuali, ossarietti, nicchie

1. La sepoltura individuale privata per singola salma può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la libera scelta, in rapporto alla disponibilità nel cimitero.
3. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 54

Prenotazione loculi

1. L'assegnazione di sepoltura privata individuale in loculi può essere concessa anche a persone in vita secondo la disponibilità degli stessi, qualora:
 - a) Il coniuge o convivente, chieda di riservare per se un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto;
 - b) A persone in vita che ne facciano richiesta per se ed abbiano raggiunto i 60 anni o si trovino in gravissime condizioni di salute;
 - c) Entrambi i genitori chiedano di riservarsi due loculi adiacenti o contigui anche in linea obliqua a quello occupato dal figlio;
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 99 dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, è riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
3. I loculi di nuova costruzione, potranno essere concessi corredati di lapide. In assenza di queste, il concessionario dovrà provvedere alla sua installazione entro e non oltre 3 mesi dalla data di sepoltura a sue spese; in difetto verrà iniziata la procedura per dichiarare la decadenza della concessione.

Art. 55

Tombe di famiglia

La concessione novantanovenale di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Il termine di 99 anni decorre alla data di stipulazione del contratto.

È consentita l'assegnazione ad un gruppo familiare, di più loculi o manufatti adiacenti, tali da costituire un unico organismo a mò di edicola familiare.

Art.56

Richiesta concessione per manufatti in corso di costruzione

1. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di futuro ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di permettere le prenotazioni delle concessioni suddette e di far versare ai richiedenti, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 40% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
2. Acconto del 30% dell'importo complessivo afferente l'opera prenotata, entro 12 mesi dalla prenotazione ed il saldo alla consegna dell'opera.
3. Al momento della definizione dell'atto di concessione, il deposito cauzionale verrà considerato parte integrante della tariffa da versare. In caso di prenotazione disdettata per volontà del richiedente, l'Amministrazione Comunale o chi per essa delegata, dovrà restituire il solo deposito cauzionale.

Art.57

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art.55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, Istituto ecc.)
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare all'ufficio.
5. I casi di "convivenza o particolare benemeranza" nei confronti dei concessionari, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione, nei limiti dell'atto concesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art.58

Manutenzione

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere , per tutto il tempo della concessione , alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
 2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potra' ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo , se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.
 3. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvedera' alla dichiarazione di decadenza.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuita' tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi :
- Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - L'ordinaria pulizia;
 - Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

Art.59

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalita' previste all'art.70 ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
 2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilita' e consegna dell'area stessa.
- Per giustificati motivi, da valutare da parte dell'ufficio tecnico, puo' essere concessa una proroga di 6 mesi .

Capo II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art.60

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
- In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. I diritti e le obbligazioni previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili, in linea retta, per successione Juris sanguinis o, in mancanza di tale titolo, Jure hereditatis. I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto l'estratto dell'atto testamentario. Se i titolari per successione sono più di uno questi devono designare, entro tre mesi, uno fra di loro che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. I documenti relativi ai trapassi sono conservati nell'archivio dell'ufficio Cimitero.
8. Nel caso di successione ereditaria per mancanza d'eredi legittimi (Jure sanguinis), l'erede dopo aver comprovato il diritto alla successione nei modi di cui al secondo capoverso del precedente punto, deve presentare domanda al Comune al fine di poter utilizzare la sepoltura privata di famiglia con aggiunta del nome della propria famiglia sotto la famiglia originaria. Il Comune provvederà alla riassegnazione della sepoltura dietro pagamento di un importo pari alla valutazione della sepoltura ancora disponibile, fatta dall'ufficio tecnico comunale. La nuova concessione darà diritto al nuovo concessionario di iniziare il suo iter come una nuova concessione di sepoltura privata di famiglia. (vedi art.57)
9. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta d'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede agli accertamenti necessari ed all'eventuale dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione. Le cappelle o i campetti gentilizi rimangono come monumento funebre, fino a quando non saranno dichiarati pericolosi per l'incolumità pubblica.

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato "30 anni" quando la sepoltura non è stata occupata da salma.
- In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla successione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

Art.62

Rinuncia a concessione d'aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni d'aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del solo deposito cauzionale.

Art.63

Rinuncia a concessione d'aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art.55, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale punto a) il rimborso di una somma pari al 50% del valore della costruzione stimato dall'ufficio tecnico comunale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Art.64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata d'anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art.54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 35% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato fino ad un massimo del 50% della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art.65

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali, dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nei giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.66

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art.57, penultimo comma;
 - d) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art.67

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art.68

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.57 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni d'aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.69

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione (ordinaria manutenzione) o richiesta di autorizzazione (nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinaria) al responsabile del servizio competente (Ufficio Tecnico), precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.

Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

4. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori sopra indicati, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art.70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono osservare le modalità previste dalle normative edilizie generali, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90.
2. Nell'atto d'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato almeno in numero corrispondente al rapporto del numero di salme che l'arca concessa potrebbe accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni, ed i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni, riguardanti le modalità d'esecuzione, ed il termine d'ultimazione dei lavori.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art.71

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento d'eventuali danni.

Art.72

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.73

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art.74

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art.75

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

Art.76

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Art.77

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale comunale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) Trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art.78

Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra.

1. All'interno del Cimitero principale e degli altro Cimitero del Comune, è essere riservata apposita zona, detta "degli Uomini Illustri", ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini, che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Le salme dei caduti in guerra, saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal comune. (Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e Legge 12 giugno 1931 n. 877)

Art 79

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa, corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art.80

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del defunto o dei defunti;
 - b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) Gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) La data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
 - g) La natura e la durata della concessione;
 - h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art.81

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art.52 e 53 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art.82

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) Le generalità del defunto;
- b) Il numero della sepoltura ;.

Art.83

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2006.
- 2.. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.

REPUBBLICA ITALIANA
Comune di San Gennaro Vesuviano
Provincia di Napoli

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA DI CONCESSIONE D'USO SUOLO NEL CIMITERO COMUNALE SITO NEL GIARDINO _____ SUOLO n° _____ DELLA PLANIMETRIA GENERALE, AL SIG. _____

L'anno duemilacinque, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Lombardi dott. Egizio, Segretario Comunale, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett.c) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Legge 18.8.2000, n°267, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i signori:

a)- _____ nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Gennaro Vesuviano, codice fiscale 84002690638, che rappresenta nella sua qualità di Capo Settore Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- sig. _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____ residente a _____ alla via _____

comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo, di comune accordo, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

REMESSO

che con delibera di G.M. n° 06 del 14/01/2005 è stato approvato il progetto definitivo del cimitero Comunale, da realizzare in concessione ai sensi dell'art. 37 bis della legge 109/94 e n.i.;

con delibera della G.M. n° 27 del 31/03/2005 sono stati approvati i criteri e requisiti per l'assegnazione dei manufatti cimiteriali;

in seguito di avviso pubblico affisso in data 18/04/2005, è stata formata elenco di richiedenti l'assegnazione dei suddetti manufatti;

dall'elenco degli assegnatari suddetto si rileva che al posto n° _____ risulta il Sig. _____, nella disponibilità dei manufatti _____ tipo _____;

il Sig. _____ ha versato la somma di € _____, giusta quietanze costituita dalla rata di CC postale a favore della società di gestione D.P. s.r.l., quale acconto sul prezzo globale di € _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

parti convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante del presente contratto.

2. Il Comune di San Gennaro Vesuviano dà in concessione per 99 anni, salvo rinnovo, _____, come sopra costituito, che accetta, l'uso del suolo _____ distinto nella planimetria del Cimitero col n° _____ alle seguenti condizioni:

la concessione in questione viene regolata con la normativa di cui al D.P.R. n°285 del _____ e si intende stipulata alle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalle Leggi, dai Decreti e dai Decreti sulla sanità pubblica e sul Cimitero, nonché di tutte quelle altre condizioni a carattere generale e locale;

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

Prot. n. _____ del _____

DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N. _____ DEL _____

Si esprime parere di regolarità Tecnica ai sensi dell' art. 49 comma 1 D.Lgs. T.U. 267/2000

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere di regolarità Contabile ai sensi dell' art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 267/2000

Si attesta la copertura Finanziaria della proposta e l' assunzione dell' impegno di spesa (Art.151 comma 4 - art. 153 comma 1 D.Lgs.267/2000)

La somma di £ _____ viene prelevata dal Titolo _____ Funzione _____

Servizio/Intervento _____ Capitolo _____ del Bilancio 200__

Che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione: £ _____

Impegno precedente £ _____

Impegno presente £ _____

Disponibile £ _____

Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Antonietta Carrella)

an Gennaro Vesuviano li _____

Letto, confermato e sottoscritto,

<i>IL SINDACO</i> F.to Dott. Aniello Catapano	<i>Il segretario comunale</i> F.to dr. Egizio Lombardi
--	---

Certificato di pubblicazione

(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 28 NOV 2007 /2007

San Gennaro Vesuviano, 28 NOV 2007

Il responsabile dell'albo pretorio
f.to

Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ /2007,

siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

che della stessa si è data comunicazione alla Prefettura di Napoli con nota nr. _____ del _____, ex art.135, comma 2, d.lgs. 18.8.2000, n.267.

San Gennaro Vesuviano, 28 NOV 2007

Il segretario comunale
f.to Egizio Lombardi

Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28 NOV 2007

San Gennaro Vesuviano, 28 NOV 2007

Il responsabile dell'albo pretorio.
f.to

Si attesta

che la presente copia è conforme all'originale

San Gennaro Vesuviano, 28 NOV 2007

Il segretario comunale
dr. Egizio Lombardi



Per l'esecuzione, copia del presente provvedimento viene rimesso all'ufficio

Copia del presente provvedimento è stata ricevuta dal sottoscritto responsabile con onere della procedura attuativa,

in data _____ /2007 Il segretario comunale

in data 28 NOV 2007 /2007 Il responsabile